

Un figlio da una donna già sposata



A CURA DI CARLO RIMINI*
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO
PRIVATO ALL'UNIVERSITÀ DI MILANO

Ho avuto una relazione con una donna sposata. Dalla nostra storia è nato un bambino. Che cosa prevede la legge in questi casi?

La legge consente una soluzione agevole: è sufficiente che la madre, subito dopo il parto, dichiari che il bambino non è figlio del marito. Il padre può quindi riconoscerlo.

Ma la nostra relazione è finita subito prima della nascita del bambino: la madre non ha più voluto incontrarmi e mi ha detto di fare come se lei e nostro figlio non esistessero!

In questo caso il problema è molto più complicato. Immagino che il bambino abbia acquistato lo stato di figlio legittimo, cioè di figlio nato nell'ambito del matrimonio e sia quindi considerato figlio del marito della madre.

È proprio così. Ora ha da poco compiuto un anno e la madre non mi ha mai concesso di vederlo. Ho scoperto che mio figlio ha il cognome del marito.

Ricordo un signore che, trovandosi nella sua stessa situazione, per il desiderio di vedere suo figlio ha finito di incontrare per caso la madre mentre spingeva la carrozzina. Lei gli ha intimato di andarsene e di lasciarla in pace. Ne è nata un'accesa discussione, ma la madre non ha esitato a chiamare la polizia dicendo di essere importunata da un passante. Lui ha provato a spiegare ma è stato allontanato.

Ma non può essere! È mio figlio. Non è possibile che a un padre sia negato il diritto di stare con suo figlio, di prendersi cura di lui.

Il problema è che, per la legge, lei non è il padre. L'articolo 231 del codice civile afferma in modo categorico che il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio. Questa norma - scritta nel 1942 per tutelare la famiglia fondata sul matrimonio e per evitare pubblici scandali - non è mai stata cambiata. Solo se la madre dichiara, al momento della nascita, che il bambino non è stato concepito nell'ambito del matrimonio la norma non si applica. Altrimenti opera la presunzione di paternità a favore del marito della madre.

Ma ci sarà pure un modo per dimostrare che il bambino è figlio mio e non di quell'uomo? Oggi basta fare il test del Dna!

Il codice prevede l'azione per il disconoscimento di paternità e, nell'ambito di questo giudizio, è certamente possibile fare ricorso ad un esame genetico per verificare se il bambino è effettivamente figlio del marito della madre. Il problema è che il codice consente che la causa possa essere promossa solo dalla madre, dal marito e dal figlio stesso.

Il padre biologico non può promuovere l'azione: è considerato come un estraneo.

Quindi non posso fare proprio nulla?

Lei può rivolgersi al Pubblico ministero sostenendo che non rispetta l'interesse del bambino crescere come figlio di una persona che non è suo padre, con il rischio che la verità venga scoperta quando sarà più grande. Un caso di cronaca recentissimo dimostra com'è possa essere dolorosa questa scoperta. Il Pubblico ministero può porre la questione al tribunale

e il tribunale può nominare un curatore speciale incaricato di promuovere l'azione di disconoscimento di paternità nell'interesse del bambino. Si tratta dunque di una strada lunga e contorta. L'esito è molto incerto: il tribunale generalmente ammette che l'azione di disconoscimento di paternità sia iniziata nell'interesse di un bambino solo se verifica che il marito della madre non si occupa di lui come un padre. Se invece la famiglia è salda, il padre biologico trova la strada sbarrata: non può interferire nella vita di una famiglia fondata sul matrimonio!

Ma io non sono un estraneo. La legge non può cancellare il mio diritto di fare il padre.

La Corte costituzionale, già nel 1991, è stata chiamata ad affrontare il problema ma ha dichiarato inammissibile la questione sottoposta al suo esame, affermando che spetta al legislatore, e quindi al Parlamento, disciplinare questa delicata e complessa materia.

E il Parlamento, in oltre vent'anni...

Da molto tempo si discute di una riforma del codice civile che definiti-

vamente equipari i figli legittimi (cioè i figli nati da genitori sposati) e i cosiddetti «figli naturali». La settimana scorsa la Commissione giustizia del Senato ha concluso l'esame di un disegno di legge, introducendo delle modifiche rispetto al testo già approvato alla Camera. I tempi dell'approvazione definitiva non sono prevedibili. Sarebbe importante che il Parlamento non perdesse l'occasione per affrontare anche il problema che lei pone.

twitter@carlorimini
www3.lastampa.it/diritto-di-famiglia